



**LA PREVIDENZA
DELLA
FONDAZIONE E.N.P.A.M.**

Vademecum

2016

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Contributi

Obbligatorietà della contribuzione	pag. 4
Contributi fissi “Quota A”	pag. 5
Contributi di riscatto “Quota A” - Allineamento	pag. 6
Contributi proporzionali “Quota B”	pag. 7
Contributi di riscatto “Quota B”- Laurea, specializzazione e servizio militare o civile	pag. 8
Contributi di riscatto “Quota B” - Allineamento	pag. 9

Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia	pag. 10
Pensione anticipata – “Quota B”	pag. 12
Pensione supplementare– “Quota B”	pag. 13
Pensione di invalidità	pag. 14
Pensione indiretta ai superstiti	pag. 16
Pensione di reversibilità ai superstiti	pag. 17
Restituzione dei contributi	pag. 18
Indennità di maternità, adozione, affidamento, aborto	pag. 19
Prestazioni assistenziali – “Quota A”	pag. 20
Prestazioni assistenziali aggiuntive – “Quota B”	pag. 21
Integrazione al trattamento minimo INPS	pag. 22
Maggiorazione ex combattenti e loro superstiti	pag. 23
Rivalutazione delle pensioni e modalità di erogazione	pag. 24

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Contributi Ordinari

Contributi al Fondo dei Medici di Medicina Generale	pag. 25
Contributi al Fondo degli Specialisti Ambulatoriali	pag. 26
Contributi al Fondo degli Specialisti Esterni	pag. 27/28

Contributi di riscatto

(Fondo dei Medici di Medicina Generale e degli Specialisti Ambulatoriali)

Studi universitari, periodi di attività precontributiva, servizio militare o civile, periodi di interruzione e già liquidati	pag. 29
Riscatto di allineamento contributivo	pag. 30

(Fondo degli Specialisti Esterni)

Studi universitari, periodi di attività precontributiva, servizio militare o civile	pag. 31
--	----------------

(Fondo degli Specialisti Ambulatoriali)

Riscatto di allineamento orario	pag. 32
--	----------------

Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia	pag. 33
Pensione ordinaria di anzianità	pag. 35
Trattamento ordinario in capitale	pag. 36
Pensione di invalidità	pag. 37
Pensione indiretta ai superstiti	pag. 38
Pensione di reversibilità ai superstiti	pag. 39
Restituzione dei contributi	pag. 40
Indennità per inabilità temporanea - <i>Fondo Medici di Medicina Generale</i>	pag. 41
Indennità per inabilità temporanea - <i>Fondo degli Specialisti Ambulatoriali</i>	pag. 42
Indennità per inabilità temporanea - <i>Fondo degli Specialisti Esterni</i>	pag. 43

Obbligatorietà della contribuzione

Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

“Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria”.

Art. 1, comma 3 del D. Lg. 30 giugno 1994, n. 509

“Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”.

Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707

“Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell'assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo. E', pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 21 D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l'obbligo per tutti i medici iscritti all'albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi E.N.P.A.M.”.

Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1995, n. 88

“La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali delle categorie professionali giustifica l'onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine professionale, ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell'attività professionale connesso con l'iscrizione all'albo”.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi fissi “Quota A” (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Il contributo è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo sino al mese di compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente, indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016) o del 65° anno in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo (art. 18, comma 1 bis del Regolamento del Fondo), oppure sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità, o ancora fino al mese di decesso dell’iscritto.▪ L’iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento della suddetta età anagrafica di vecchiaia, può chiedere di proseguire nella contribuzione fino, al massimo, al raggiungimento del 70° anno di età. La domanda di interruzione di tale prosecuzione, presentata prima del 70° anno, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
<i>Ammontare del contributo indicizzato</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Contributi per l’anno 2016:<ul style="list-style-type: none">▪ € 212,88 annui fino a 30 anni di età;▪ € 413,21 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;▪ € 775,42 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;▪ € 1.432,06 annui dal compimento dei 40 fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016), ovvero fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo (art. 18, comma 1 bis);▪ € 775,42 annui per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.➔ Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari, per il 2016, ad € 59,00 annui.
<i>Modalità di versamento</i>
<p>➔ A mezzo iscrizione a ruolo, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette.</p> <p>Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione ENPAM a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Fra le diverse modalità di versamento messe a disposizione degli iscritti, si evidenzia la possibilità della domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata attraverso la procedura SDD, con adesione entro il 31 marzo dell’anno di riferimento del contributo.</p>
<i>Note</i>
<p>I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.</p> <p>Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile.</p>

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota A” Riscatto di allineamento (Art. 3, comma 3; art. 10, commi 2, 5 e 6)

Istituto soppresso dall'1.1.2013

<i>Finalità</i>
Allineamento degli anni di attività nei quali i relativi versamenti risultano di importo inferiore al contributo previsto per gli ultraquarantenni.
<i>Modalità di versamento</i>
<p>Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in unica soluzione ovvero in rate semestrali. <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (0,2% dall'1.1.2016).</p> <p>Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.</p> <p>Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.</p>
<i>Note</i>
<p>→ I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).</p> <p>→ In caso di invalidità o decesso prima del completamento del versamento rateale, il riscatto per l'allineamento dei contributi viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.</p> <p>→ Qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in caso di decesso dell'iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione;▪ l'iscritto riconosciuto invalido può rinunciare al riscatto medesimo, entro 60 giorni dall'accoglimento della domanda di invalidità.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione (Artt. 3, 4 e 6)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Iscrizione all’Albo professionale.➔ Reddito libero professionale netto, prodotto nell’anno 2015, superiore a:<ul style="list-style-type: none">▪ € 5.268,69 annui per gli iscritti attivi di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla “Quota A”;▪ € 9.730,34 annui per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni.
<i>Ammontare del contributo</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Contributi dovuti nell’anno 2016 sui redditi prodotti nell’anno 2015 (Tabella A allegata al Regolamento del Fondo):<ul style="list-style-type: none">▪ 14,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, sino all’importo di € 100.323,52;▪ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.➔ I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero-professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria pro tempore vigente, indicata nella suddetta Tabella A (7,25% per il 2016), salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera. L’aliquota dell’1% rimane invariata.➔ Gli iscritti che contribuiscono - in base ad un rapporto stabile e continuativo - anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione (esclusa quella del Fondo Generale), possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta:<ul style="list-style-type: none">▪ 2% sino ad € 100.323,52;▪ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
<i>Modalità di versamento</i>
<p>L’importo del contributo è calcolato dall’E.N.P.A.M. sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere inviato alla Fondazione, anche per via telematica, entro il 31 luglio 2016.</p> <p>Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2016.</p> <p>È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">– unica soluzione (31 ottobre);– due rate (31 ottobre, 31 dicembre);– cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno). <p>Le rate versate nell’anno successivo a quello in cui è dovuto il contributo sono maggiorate degli interessi legali.</p> <p>L’opzione di addebito diretto si estende automaticamente anche al versamento del contributo di Quota A.</p>
<i>Note</i>
<p>I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.</p> <p>L’istanza di ammissione alla contribuzione ridotta deve essere formalizzata entro il 31 luglio 2016, altrimenti si intende riferita ai redditi denunciati per l’annualità immediatamente successiva.</p> <p>L’iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, entro il suddetto termine, di versare il contributo in misura intera, l’opzione è irrevocabile.</p>

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione Laurea e specializzazione – Precontributivo – Servizio militare o civile (Art. 10)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo Generale (67 anni per il 2016);▪ iscrizione all’Albo professionale;▪ contribuzione in misura intera;▪ anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l’anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;▪ non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;▪ non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;▪ non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;▪ per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;▪ essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.
<i>Periodi oggetto di Riscatto</i>
Possono essere riscattati: <ul style="list-style-type: none">▪ gli anni relativi al corso legale di laurea ed ai titoli di specializzazione, fino ad un massimo di 10. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;▪ gli anni di attività libero professionale svolta in epoca antecedente l’inizio della contribuzione, fino ad un massimo di 10;▪ i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo.
<i>Ammontare del contributo</i>
E’ di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all’età ed all’anzianità contributiva del professionista alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90).
<i>Modalità di versamento</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.➔ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico sopra indicato o la data di decorrenza della pensione se antecedente) con una maggiorazione pari all’interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d’anno (0,2% dall’1.1.2016).▪ Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall’E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.➔ Nei casi di invalidità permanente o decesso intervenuti prima del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.
<i>Note</i>
I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). Le disposizioni di cui alla Legge 247/2007, in tema di riscatto degli anni di laurea, non esplicano effetti nei confronti degli iscritti Enpam.

Fondo di Previdenza Generale – Contributi

Contributi di riscatto “Quota B” – Fondo della Libera Professione Riscatto di allineamento (Art. 10, commi 8 e seguenti)

<i>Requisiti</i>
<p>Possono chiedere di effettuare tale riscatto gli iscritti che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ non abbiano compiuto il 70° anno di età;▪ non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;▪ abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;▪ abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;▪ siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;▪ abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda. <p>Gli iscritti che hanno maturato il requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente di cui alla Tabella B, allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016), che non si siano avvalsi della facoltà di proseguire nella contribuzione alla gestione di “Quota A” successivamente a tale età, possono presentare domanda una sola volta. Il relativo onere deve essere corrisposto entro il compimento del 70° anno di età.</p>
<i>Ammontare del contributo</i>
<p>Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età, al sesso ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.</p>
<i>Modalità di versamento</i>
<p>→ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.</p> <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il compimento del 70° anno di età) con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (0,2% dall'1.1.2016). Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.
<i>Note</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Con tale riscatto si allineano uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda.▪ L'allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con aliquota ridotta, con passaggio obbligatorio alla contribuzione nella misura intera in caso di accettazione.▪ Nei casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza è stato introdotto un tetto al beneficio pensionistico annuo conseguibile, pari a quattro volte l'ammontare del trattamento pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta. L'onere contributivo viene trattenuto nella misura del 20% sulla prestazione in godimento entro e non oltre il 70° anno di età per gli invalidi ed il 75° anno di età per i superstiti. È fatta salva la facoltà degli interessati di conseguire un incremento superiore al tetto massimo sopra indicato purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia versato in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di riscatto o dalla comunicazione dell'onere residuo.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia (Artt. 9, 18, 28)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Compimento dell'età anagrafica pro tempore vigente indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016 - nati dal 1° luglio 1949);➔ 5 anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione al Fondo;➔ 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. <p>È possibile rinviare il pensionamento sino al raggiungimento del 70° anno di età, ove l'iscritto si avvalga della facoltà di proseguire nella contribuzione alla "Quota A" del Fondo.</p> <p>Per la sola "Quota A", previa opzione per il sistema di calcolo contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ compimento del 65° anno di età, in costanza di iscrizione all'Albo;➔ 20 anni di anni di contribuzione alla Quota A.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Dal mese successivo al compimento dell'età anagrafica sopra indicata.➔ In caso di opzione per la prosecuzione della contribuzione alla Quota A:<ul style="list-style-type: none">▪ dal mese successivo al compimento del 70° anno di età, o se anteriore, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione dell'obbligo contributivo.➔ In caso di opzione per il sistema di calcolo contributivo:<ul style="list-style-type: none">▪ dal mese successivo al compimento del 65° anno di età.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>La pensione è costituita dalla somma della "Quota A" e della "Quota B".</p> <ul style="list-style-type: none">➔ La pensione di "Quota A" riferita ai contributi dovuti fino al 31.12.2012 si determina applicando al reddito medio annuo virtuale (pari a 8 volte il contributo annuo) la somma delle aliquote relative a ciascun anno di contribuzione, attribuendo:<ul style="list-style-type: none">▪ l'1,10% per gli anni sino al 31 dicembre 1997;▪ l'1,75% dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2006;▪ l'1,50% dal 1° agosto 2006 al 31.12. 2012. <p>L'importo così determinato viene rivalutato nella misura del 75% dell'indice ISTAT fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e del 50% oltre tale limite, dall'anno 2013 fino all'anno che precede quello di decorrenza della pensione.</p> <ul style="list-style-type: none">➔ La pensione di "Quota A" riferita ai contributi dovuti dall'1.1.2013 si determina secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (L. 247/2007), relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato nella Tabella E allegata al Regolamento del Fondo.➔ La pensione di "Quota B" si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito sulla base dei contributi versati in misura intera ovvero ridotta) le aliquote di rendimento indicate nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo Generale.<ul style="list-style-type: none">▪ Per i compensi eccedenti il limite reddituale indicato nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo Generale (per i redditi prodotti nel 2015 pari ad € 100.323,52), la relativa quota di pensione è calcolata applicando alla media dei redditi ulteriori l'aliquota di rendimento pro tempore vigente indicata nella suddetta Tabella A.▪ Con decorrenza dall'1.1.2013: se l'iscritto presenta domanda di pensione ad un'età superiore a quella di vecchiaia pro-tempore vigente indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016), per ogni anno di contribuzione posteriore al 31.12.2012 e

successivo alla suddetta età, fino al 70° anno, l'aliquota di rendimento indicata nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo (dall'1.1.2013 pari all'1,25% annuo) viene maggiorata del 20%.

Note

Per la "Quota A", la rivalutazione dei redditi virtuali riferiti agli anni sino al 2012 compreso, ai fini del calcolo delle prestazioni, è pari al 75% dell'indice ISTAT.

Per la "Quota B", la rivalutazione dei redditi, ai fini del calcolo delle prestazioni, è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997, al 75% di tale indice per gli anni dal 1998 al 2012. Dal 1° gennaio 2013 l'indice ISTAT è pari al 75% per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed al 100% per gli iscritti infracinquantenni.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione anticipata – “Quota B” (Art. 18 bis, 28)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ 30 anni di anzianità di laurea;➔ 42 anni di contribuzione alla Quota B senza limiti di età, oppure 35 anni di contribuzione (effettiva e riscattata) unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato alla Tabella C, allegata al Regolamento del Fondo (61 anni per il 2016- nati dal 1° luglio 1955).
<i>Decorrenza</i>
➔ Dal mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia, applicando, all'importo così determinato, i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nella Tabella D, allegata al Regolamento del Fondo Generale, con riferimento all'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione.
<i>Note</i>
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, compresa quella ricongiunta e riscattata (ad esclusione del riscatto degli anni relativi agli studi universitari, alla specializzazione ed ai periodi di servizio militare obbligatorio o di servizio civile), maturata presso gli altri Fondi di previdenza Enpam, con esclusione della Quota A, purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione supplementare– “Quota B” (Art. 19)

<i>Requisiti</i>
Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta un supplemento di pensione.
<i>Decorrenza</i>
→ Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento dell’ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. I coefficienti di rendimento, indicati nella Tabella A, allegata al Regolamento del Fondo sono pari, dall’1.1.2013, alle seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none">▪ 1,03% per ogni anno di contribuzione intera;▪ 0,51% per ogni anno di contribuzione ridotta.
<i>Note</i>
Il supplemento di pensione viene liquidato d’ufficio dall’Ente ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Non è quindi richiesta la presentazione di una specifica domanda in tal senso.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione di invalidità (Artt. 20, 21 e 22)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">→ Inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale, accertata dall'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Detta commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.→ Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo Generale (67 anni per il 2016).→ “Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo.→ “Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">→ Dal mese successivo alla cessazione di ogni attività professionale.→ Dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>E' costituita dalla somma della “Quota A” e della “Quota B”.</p> <ul style="list-style-type: none">→ “Quota A”: si determina sommando due quote di pensione calcolate nel seguente modo:<ul style="list-style-type: none">▪ con riferimento ai contributi dovuti fino al 31.12.2012 la pensione si calcola con le modalità della pensione ordinaria.▪ Con riferimento ai contributi dovuti dall'1.01.2013 la pensione si calcola con le modalità del sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995:<ul style="list-style-type: none">a) il montante contributivo viene incrementato di un'ulteriore quota di contribuzione relativa al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati secondo l'indice Istat ed aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. L'anzianità complessiva così costituita, (anzianità maturata più periodo di contribuzione aggiunto), non deve comunque superare i 40 anni.b) Il montante contributivo così determinato si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Qualora all'atto della cessazione del rapporto professionale l'età dell'iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.→ “Quota B”<ul style="list-style-type: none">▪ Si calcola con le modalità della pensione ordinaria e aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico sopra indicato, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.▪ L'iscritto alla “Quota B” che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

Note

- Il Presidente dell'Enpam, o un componente dell'Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione Medica Provinciale, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita presso la sede dell'Ente, sullo stato di inabilità dell'iscritto. La Commissione centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari della Fondazione.
- L'Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità.
- In caso di ripresa dell'attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.
- Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M., aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l'anno 2016, ad € 15.097,23. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile, si tiene conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione indiretta ai superstiti (Art. 9, comma 4; artt. 23 e 24)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. <p>Sono considerati superstiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il coniuge;▪ i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri. <p>Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i genitori, se a carico dell'iscritto prima del decesso;▪ in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della prestazione</i>
<p>E' un'aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto invalido al momento del decesso.</p> <p>→ Aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ solo il coniuge: 70%;▪ coniuge + 1 figlio: 60% + 20%;▪ coniuge + 2 o più figli: 60% + 40%;▪ solo un figlio: 80%;▪ due figli: 90%;▪ tre o più figli: 100%;▪ uno o entrambi i genitori: 60%;▪ un collaterale: 40%;▪ due collaterali: 50%;▪ tre o più collaterali: 60%.
<i>Note</i>
<ul style="list-style-type: none">→ In caso di decesso dell'iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva, prima del compimento dell'età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016), spetta ai superstiti un'aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso.→ Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio, spetta un assegno "una tantum", pari a due annualità della sua quota di pensione.→ La ripartizione delle quota di pensione di spettanza del coniuge divorziato, che concorra con il coniuge superstite, è effettuata dal tribunale competente su istanza del divorziato. In prima istanza, l'erogazione viene effettuata interamente in favore del coniuge superstite.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 23 e 24)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Decesso dell'iscritto già pensionato.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
E' un'aliquota della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso.
<i>Note</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti.▪ In caso di separazione o divorzio, si applica la stessa normativa prevista per la pensione indiretta ai superstiti.

Fondo di Previdenza Generale - Prestazioni

Restituzione dei contributi (Art. 9, comma 2; art. 18, comma 9)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, indicata nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016). <p>In caso di iscrizione al Fondo a tale data:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ meno di 5 anni di anzianità contributiva. <p>In caso di cancellazione prima di tale data:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Al compimento del suddetto requisito anagrafico.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
E' un'indennità in capitale pari all'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
<i>Note</i>
In caso di morte di un sanitario, con meno di 5 anni di anzianità contributiva e già cancellato, o radiato, degli Albi professionali, l'indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Indennità di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, modificato dalla L. 15 ottobre 2003, n. 289)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Nascita di un figlio, adozione o affidamento a scopo di adozione da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all'Albo professionale.</p> <p>Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell'ingresso in famiglia del bambino).</p> <p>L'indennità spetta al padre in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre.</p>
<i>Decorrenza</i>
<p>→ L'indennità copre i due mesi precedenti la data dell'evento ed i tre mesi successivi alla stessa.</p> <p>→ In caso di adozione o affidamento di minore, l'indennità è riconosciuta in misura pari ai cinque mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.</p>
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità - come sopra determinata - non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 1981/402, convertito con modificazioni in L. 537/1981, e non può essere superiore a 5 volte l'importo minimo come sopra determinato. Per il 2016, l'indennità minima lorda è pari ad € 4.958,20, l'indennità massima ad € 24.791,00.</p>
<i>Note</i>
<p>La copertura dell'onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale, pari ad € 59,00 annui per l'anno 2016.</p>

Indennità di aborto

<i>Requisiti</i>
<p>→ Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell'aborto stesso.</p>
<i>Decorrenza</i>
<p>→ L'indennità viene erogata per una sola mensilità.</p>
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>E' pari all'80% di una mensilità del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.</p> <p>L'indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero, come sopra determinato.</p>
<i>Note</i>
<p>→ In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all'iscritta spetta l'intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento a scopo di adozione.</p>

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Prestazioni assistenziali all'iscritto ed ai suoi superstiti – Fondo Generale “Quota A” (Norme attuative dell'art. 31)

<i>Requisiti</i>
<p>Le prestazioni vengono erogate:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate;▪ agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche. <p>→ Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS relativo all'anno precedente, (pari ad € 39.186,42), aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Per usufruire delle prestazioni assistenziali deve essere presentata apposita domanda, per il tramite del competente Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.</p>
<i>Tipologia delle Prestazioni</i>
<p>→ Possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ spese per interventi chirurgici;▪ cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;▪ spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap;▪ difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;▪ spese funerarie;▪ spese straordinarie per eventi imprevisti. <p>Tali prestazioni non possono, di norma, essere di importo superiore ad € 8.058,65 per l'anno 2016 e possono essere richieste non più di due volte all'anno.</p> <p>→ Al fine di sostenere lo stato di bisogno anche al di fuori della casistica sopra elencata possono, altresì, essere concesse prestazioni assistenziali straordinarie per un importo annuo pari, al massimo, ad € 5.756,18 esclusivamente in presenza di un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad € 13.814,82.</p> <p>→ Sono, inoltre, previsti sussidi assistenziali nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad orfani ai fini scolastici;▪ per l'ospitalità in case di riposo. Il contributo di specie è pari ad € 57,55 giornalieri ed il limite reddituale complessivo non deve essere superiore a 3 volte il minimo INPS (pari ad € 19.593,21);▪ per l'assistenza domiciliare (come da certificazione rilasciata dal competente Ordine provinciale dei Medici) con importo pari ad € 575,62 mensili;▪ per calamità naturali che hanno comportato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale del richiedente:<ul style="list-style-type: none">a) contributo “una tantum” di importo massimo pari ad € 17.268,51;b) concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui per l'acquisto, la ricostruzione o la riparazione della casa o dello studio, nella misura del 75% degli oneri stessi con un limite di € 9.209,87 e per un periodo non superiore a 5 anni. <p>→ I comuni interessati da calamità naturali sono indicati in appositi D.P.C.M..</p>
<i>Note</i>
<p>Le erogazioni delle prestazioni assistenziali debbono essere contenute entro il limite del 5% dell'onere previsto nell'anno per le pensioni erogate dal Fondo Generale “Quota A”. Detta misura, in presenza di eccezionali eventi calamitosi, può essere elevata sino all'8%.</p>

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Prestazioni assistenziali aggiuntive all'iscritto ed ai suoi superstiti - Fondo Generale "Quota B" (Norme attuative dell'art. 18, comma 8)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Le prestazioni vengono erogate ai medici e agli odontoiatri che abbiano contribuito alla gestione di "Quota B" del Fondo di previdenza Generale per almeno un anno nel triennio anteriore alla presentazione della domanda, nonché ai pensionati della gestione ed ai superstiti.</p> <p>→ Il reddito complessivo di qualsiasi natura di tali soggetti non deve essere superiore a 6 volte il minimo INPS dell'anno precedente (pari ad € 39.186,42), aumentabile di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Per usufruire delle prestazioni assistenziali deve essere presentata apposita domanda, per il tramite del competente Ordine provinciale dei Medici.</p>
<i>Tipologia delle Prestazioni</i>
<p>A) Prestazioni assistenziali per invalidità temporanea: tutela delle malattie e degli infortuni che determinino l'inabilità all'esercizio professionale, con conseguente sospensione dell'attività stessa, per periodi precedenti l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. La prestazione è erogata a partire dal 61° giorno dall'insorgenza dell'inabilità e non può essere corrisposta per un periodo continuativo superiore a 24 mesi, ovvero per un periodo anche non continuativo superiore a 24 mesi nell'arco degli ultimi 36 mesi. L'importo della prestazione è stabilito in € 2.417,60 mensili. La domanda deve essere presentata di norma non prima di 90 giorni dall'insorgenza dell'evento e, comunque, non oltre 30 giorni dalla cessazione dello stato di inabilità. Ove l'inabilità presumibilmente perduri per un periodo superiore a 6 mesi, la relativa istanza deve essere presentata entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità all'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>B) Prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza: tali prestazioni, di importo non superiore ad € 4.604,93 annui, sono erogate a favore dei pensionati che siano titolari del trattamento per invalidità assoluta e permanente.</p> <p>C) Sussidi assistenziali aggiuntivi per l'assistenza domiciliare: ai pensionati, al coniuge convivente ovvero al coniuge superstite, può essere concessa, su domanda motivata, una maggiorazione pari al 50% dell'importo già erogato a tale titolo dalla gestione di "Quota A" del Fondo.</p> <p>D) Interventi aggiuntivi per calamità naturali: d1) agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti residenti in comuni interessati da calamità naturali, i quali abbiano riportato danni ai beni mobili e immobili viene concessa, in aggiunta all'indennità a carico della gestione di "Quota A" del Fondo, una prestazione straordinaria "una tantum" per un importo pari al 30% della medesima. La domanda deve essere presentata entro e non oltre un anno dal Decreto del Presidente della Repubblica che ha dichiarato lo stato di emergenza. d2) All'iscritto che esercita esclusivamente attività libero professionale costretto ad interrompere l'attività stessa a causa dell'evento calamitoso, con conseguente azzeramento del reddito, può essere concesso un sussidio di importo pari ad € 2.417,60 mensili, da riconoscersi per un massimo di 12 mesi a partire dal giorno di sospensione dell'attività. Detto sussidio cessa alla ripresa dell'attività professionale ove l'interruzione sia inferiore ai 12 mesi.</p> <p>→ Ai fini delle prestazioni assistenziali per calamità naturali non si tiene conto del limite reddituale di € 39.186,42.</p>
<i>Note</i>
<p>Le erogazioni complessive delle prestazioni debbono essere contenute entro il limite costituito dalle risorse economiche di cui all'art. 18, comma 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.</p>

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

Integrazione al trattamento minimo INPS (L. 29 dicembre 1988, n. 544)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Pensione E.N.P.A.M. lorda inferiore al trattamento minimo INPS, pari, per l'anno 2016, ad € 543,71 per 12 mensilità.</p> <p>Al fine della verifica del non superamento di tale limite viene calcolata anche la quota virtuale di pensione corrispondente alle indennità in capitale già percepite a carico dei Fondi Speciali.</p> <p><u>Se il pensionato non è coniugato</u>: altri redditi lordi del pensionato inferiori a due volte l'importo annuo della pensione minima Inps.</p> <p><u>Se il pensionato è coniugato</u>: altri redditi lordi del pensionato cumulati con quelli del coniuge inferiori a quattro volte l'importo annuo della pensione minima Inps.</p> <p>→ Alle pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo ex Legge 335/1995 non si applicano le disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo.</p>
<i>Decorrenza</i>
<p>→ Dal mese successivo a quello della domanda.</p>
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>L'integrazione è pari, di norma, alla differenza fra il minimo INPS e la pensione erogata dall'E.N.P.A.M..</p>
<i>Note</i>
<p>L'integrazione, in presenza dei requisiti prescritti, compete, <i>pro quota</i>, anche ai superstiti.</p> <p>Sono esclusi dal computo del reddito:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i redditi esenti IRPEF;▪ il reddito della casa di abitazione;▪ l'importo della pensione da integrare.

Fondo di Previdenza Generale – Prestazioni

**Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti
(L. 15 aprile 1985, n. 140; L. 29 dicembre 1988, n. 544)**

<i>Requisiti</i>
Godimento del trattamento pensionistico a carico del Fondo di Previdenza Generale quale sanitario o superstite di sanitario. Appartenenza alle categorie aventi diritto per beneficio di legge.
<i>Decorrenza</i>
Dal mese successivo alla presentazione della domanda.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
→ € 15,49 mensili (per i superstiti l'importo è commisurato all'aliquota di competenza). La maggiorazione è soggetta, come la pensione del Fondo Generale, all'adeguamento al costo della vita, con una rivalutazione annua pari al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
<i>Note</i>
Il beneficio spetta su un solo trattamento pensionistico. Gli importi di specie sono a carico dello Stato che, con specifiche modalità, ristora l'Ente dell'onere sostenuto a titolo di anticipazione.

Fondo di Previdenza Generale

Rivalutazione delle pensioni e modalità di erogazione (Art. 26, comma 1; art. 29, comma 3)

<i>Rivalutazione</i>
<p>→ Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dal Fondo di Previdenza Generale sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari, per l'anno 2016, ad € 26.098,28;▪ al 50% dell'indice ISTAT, oltre detto limite.
<i>Modalità di erogazione</i>
<p>→ L'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici mensilità.</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta ed Addetti ai servizi di continuità assistenziale

<i>Requisiti</i>
Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di Medici di assistenza primaria, Pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
<i>Ammontare del contributo</i>
Fino al 31.12.2014 l'ammontare della contribuzione ordinaria è determinata nella seguente misura: Medici addetti all'assistenza primaria, alla continuità assistenziale ed all'emergenza sanitaria territoriale: → 16,50% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 10,375% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 6,125% a carico del medico. Pediatri di libera scelta: → 15% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 9,375% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 5,625% a carico del medico. Dall'1.1.2015 l'aliquota contributiva è determinata dall'Enpam nella misura minima indicata nella Tabella A, allegata al Regolamento del Fondo. Per il <u>2016</u> il contributo è pari alle seguenti percentuali: Medici addetti all'assistenza primaria, alla continuità assistenziale ed all'emergenza sanitaria territoriale: → 18% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 10,375% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 7,625% a carico del medico. Pediatri di libera scelta: → 17% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: <ul style="list-style-type: none">▪ il 9,375% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 7,625% a carico del medico.
<i>Modalità di versamento</i>
Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).
<i>Aliquota modulare</i>
Gli Accordi Collettivi Nazionali in vigore hanno introdotto l'istituto dell'aliquota modulare su base volontaria. Pertanto, i professionisti appartenenti alle categorie professionali dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, nonché i pediatri di libera scelta, ferma restando l'aliquota stabilita a carico dell'azienda, possono scegliere di elevare la quota contributiva a loro carico da 1 a 5 punti percentuali.
<i>Note</i>
→ Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, per i professionisti transitati a rapporto d'impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM, il contributo di specie (come incrementato dalla Legge Finanziaria) è pari al 32,65%, di cui l'8,85% a carico del medico ed il 23,80% a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale aliquota è aumentata dell'1% (a carico del medico) per la quota imponibile eccedente, per l'anno 2016, € 46.123,00.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Requisiti

Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici ed odontoiatri, operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, ovvero nell'ambito della medicina dei servizi.

Ammontare del contributo

Fino al 31.12.2014 l'ammontare della contribuzione ordinaria è determinata nella seguente misura:

Specialisti ambulatoriali:

- 24% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 14,19% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il 9,81% a carico del medico.

Medicina dei Servizi:

- 24,50% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 14,16% a carico degli Istituti del servizio Sanitario Nazionale;
 - il 10,34% a carico del medico.

Dall'1.1.2015 l'aliquota contributiva è determinata dall'Enpam nella misura minima indicata nella Tabella A, allegata al Regolamento del Fondo.

Per il 2016 il contributo è pari alle seguenti percentuali:

Specialisti ambulatoriali:

- 26% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 14,19% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il 11,81% a carico del medico.

Medicina dei Servizi:

- 26,50% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
 - il 14,16% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - il 12,34% a carico del medico.

Modalità di versamento

Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).

Note

→ Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, per i professionisti transitati a rapporto d'impiego che hanno optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM, il contributo (come incrementato dalla Legge Finanziaria) è pari al 32,65%, di cui l'8,85% a carico del medico ed il 23,80 a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale aliquota è aumentata dell'1% (a carico del medico) per la quota imponibile eccedente, per l'anno 2016, € 46.123,00.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Esterni

Accreditati *ad personam*

<i>Requisiti</i>
Attività svolta da medici ed odontoiatri in regime di accreditamento <i>ad personam</i> o di struttura societaria con il Servizio Sanitario Nazionale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dell'art. 1, comma 40, Legge 23 agosto 2004, n. 243.
<i>Ammontare del contributo</i>
<p>→ Branca a prestazione, 12% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il 10% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 2% a carico del professionista. <p>→ Branca a visita, 22% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il 13% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;▪ il 9% a carico del professionista.
<i>Modalità di versamento</i>
Versamento diretto all'E.N.P.A.M. dell'intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).
<i>Note</i>
<p>Rientrano nella branca a prestazione le seguenti attività professionali:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fisiokinesiterapia;▪ medicina nucleare;▪ analisi (patologia clinica);▪ radiologia. <p>Le altre attività professionali sono ricomprese nella branca a visita.</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Esterni
Società professionali e di capitali
(Art.1, comma 39, legge 243/2004)

<i>Requisiti</i>
Attività svolta da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite (con esclusione di associazioni fra professionisti e società di persone) e da società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 39, Legge 23 agosto 2004, n. 243.
<i>Ammontare del contributo</i>
➔ 2% del fatturato annuo su prestazioni in favore del S.S.N.. Il contributo previdenziale è calcolato decurtando il fatturato annuo prodotto dalle società per prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., e delle sue strutture operative, di una quota di abbattimento a mente delle percentuali stabilite dai D.P.R. 23 marzo 1988 nn. 119 e 120.
<i>Modalità di versamento</i>
Le società professionali provvedono, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di produzione del fatturato, a trasmettere la relativa dichiarazione comprensiva dell'elenco nominativo dei medici e degli odontoiatri operanti nelle strutture, evidenziando per ciascun professionista l'importo contributivo da accreditare in ragione della partecipazione individuale alla produzione del fatturato medesimo. Entro il medesimo termine deve essere effettuato il corrispondente versamento contributivo, mediante bonifico bancario. Le suddette modalità sono state deliberate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 51, del 16 settembre 2005.

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo dei Medici di Medicina Generale e Fondo degli Specialisti Ambulatoriali

Contributi di riscatto: studi universitari, specializzazione, formazione in medicina generale, attività precontributiva, servizio militare o civile, periodi di interruzione e già liquidati (Artt. 3 e 8, comma 5)

Requisiti
<ul style="list-style-type: none">▪ Età inferiore al requisito anagrafico pro tempore vigente, indicato nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016).▪ Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti), ad eccezione del riscatto dei periodi già liquidati.▪ Anzianità contributiva di almeno 10 anni, ad eccezione del riscatto dei periodi già liquidati.▪ Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente.▪ Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto.▪ Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Periodi oggetto di Riscatto
<p>Possono essere riscattati:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fino ad un massimo di 10 anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e/o di specializzazione e/o di formazione in medicina generale, necessari per svolgere l'attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.;▪ i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A";▪ fino ad un massimo di 10 anni, i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.;▪ i periodi successivi alla data d'iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi della libertà personale, nonché i periodi contributivi oggetto di restituzione.
Ammontare del contributo di riscatto
<p>È di importo pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all'età ed all'anzianità contributiva maturata dall'iscritto alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2, L. 45/90).</p>
Modalità di versamento
<p>→ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.</p> <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico sopra indicato o la data di decorrenza della pensione se anteriore) con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (0,2% dall'1.1.2016).</p> <p>Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.</p> <p>→ Nei casi di invalidità permanente o decesso intervenuti prima del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.</p>
Note
<p>→ I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). Le disposizioni della Legge 247/2007, in tema di riscatto degli anni di laurea, non esplicano effetti nei confronti degli iscritti Enpam.</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo dei Medici di Medicina Generale e Fondo degli Specialisti Ambulatoriali Riscatto di allineamento contributivo (Reg. MMG: art. 3, commi 9 e seguenti e Reg. SA: art. 3, commi 8bis e seguenti)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Possono chiedere di effettuare il riscatto di allineamento contributivo gli iscritti che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ non abbiano compiuto il 70° anno di età e non siano cessati dal rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N.;▪ non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;▪ abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;▪ abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;▪ siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti.
<i>Ammontare del contributo</i>
<p>Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturata dall'iscritto alla data di presentazione della domanda (vedi tabelle ex art. 2 L. 45/90). L'importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.</p>
<i>Modalità di versamento</i>
<p>→ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.</p> <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il compimento del 70° anno di età o la data di decorrenza della pensione se anteriore), con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (0,2% dall'1.1.2016).</p> <p>Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati.</p> <p>Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.</p> <p>→ Nei casi di invalidità assoluta e permanente o premorienza è stato introdotto un tetto al beneficio massimo conseguibile, nella misura massima dell'importo pari a quattro volte l'ammontare del trattamento pensionistico minimo INPS, annualmente determinato con riferimento alla data di decorrenza della pensione di invalidità o indiretta. In specie, il pagamento dell'onere contributivo effettuato mediante trattenuta del 20% sulla prestazione in godimento deve avvenire entro e non oltre la data di compimento del 70° anno di età per gli invalidi e del 75° anno di età per i superstiti. Viene, peraltro, fatta salva la facoltà per gli interessati di conseguire un incremento superiore al tetto massimo sopra indicato purché l'onere contributivo eccedente ad esso correlato sia versato in unica soluzione entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di riscatto o dalla comunicazione dell'onere residuo.</p>
<i>Note</i>
<p>Con tale riscatto si possono allineare uno o più anni di attività nei quali la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva.</p> <p>I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Esterni

Contributi di riscatto

studi universitari, specializzazione, attività precontributiva, servizio militare o civile

(Artt. 3 e 8, comma 5)

Requisiti
<ul style="list-style-type: none">▪ Età inferiore al requisito anagrafico pro tempore vigente, indicato nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016).▪ Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti).▪ Anzianità contributiva di almeno 10 anni.➔ Per le domande di riscatto presentate dall'1.1.2013 e per quelle presentate in qualunque data dagli iscritti indicati dalle società ai sensi dell'art. 1, comma 39, L.243/2004, è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 12 mesi.▪ Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente.▪ Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto.▪ Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Periodi oggetto di Riscatto
Possono essere riscattati: <ul style="list-style-type: none">▪ fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o di specializzazione necessari per svolgere l'attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.;▪ possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A";▪ fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M..
Ammontare del contributo
<ul style="list-style-type: none">➔ Per le domande presentate fino al 31.12.2012 dagli iscritti accreditati <i>ad personam</i>:<ul style="list-style-type: none">▪ è di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.➔ Per le domande presentate fino al 31.12.2012 dagli iscritti ex art. 1, comma 39, L.243/2004 e per quelle presentate dall'1.1.2013 da tutti gli iscritti:<ul style="list-style-type: none">▪ è di importo pari al prodotto della contribuzione relativa ai dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda per il numero di anni da riscattare (L. 335/95).
Modalità di versamento
<ul style="list-style-type: none">➔ In unica soluzione ovvero in rate semestrali.➔ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico sopra indicato o la data di decorrenza della pensione se anteriore) con una maggiorazione pari all'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione d'anno (0,2% dall'1.1.2016). <p>Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'E.N.P.A.M. comportano la rinuncia al riscatto.</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Nei casi di invalidità permanente o decesso intervenuti prima del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.
Note
<ul style="list-style-type: none">➔ I contributi versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

Fondi Speciali di Previdenza – Contributi

Fondo degli Specialisti Ambulatoriali Riscatto di allineamento orario di servizio (Art. 4)

Istituto soppresso dall'1.1.2013

<i>Finalità</i>
Allineamento dei periodi di servizio nei quali l'orario è stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva.
<i>Modalità di versamento</i>
<p>Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in unica soluzione ovvero in rate semestrali. <p>→ Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a 5 e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto, con la maggiorazione dell'interesse legale <i>pro tempore</i> vigente in ragione di anno (0,2% dall'1.1.2016).</p> <p>→ L'iscritto cessato dal rapporto professionale dopo la presentazione della domanda di riscatto senza aver effettuato alcun versamento a tale titolo, deve effettuare il pagamento del relativo contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.</p>
<i>Note</i>
Per il computo delle ore riscattate, utili ai fini del calcolo del trattamento, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di vecchiaia (Artt. 7 e 8, comma 2)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Cessazione del rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N.</p> <p>→ Compimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1, allegata ai Regolamenti dei Fondi Speciali (67 anni per il 2016).</p> <p>In caso di cessazione della attività prima di tale data, l'iscritto deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del trattamento pensionistico.</p>
<i>Determinazione della prestazione</i>
<p>→ <i>Fondo dei Medici di Medicina Generale</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Si ricava il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento, indicata nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo. Si sommano i compensi annui rivalutati e si dividono per il numero di anni di contribuzione effettiva o ricongiunta non coincidente. Alla base pensionabile così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, effettiva, ricongiunta e riscattata, indicate nelle Tabelle A/3 e A/4 allegate al Regolamento del Fondo.▪ Dal 1° gennaio 2013 la rivalutazione dei compensi è pari al 75% dell'indice ISTAT per gli iscritti che a tale data hanno compiuto i 50 anni di età ed al 100% per gli iscritti infracinquantenni. <p>→ <i>Fondo degli Specialisti Ambulatoriali</i></p> <p>a) Per gli iscritti che hanno maturato i requisiti sopra indicati entro il 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ si ricava il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente. Si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo. Detto risultato si moltiplica per l'aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l'attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta. <p>b) Per gli iscritti che iniziano a contribuire al Fondo dall'1.1.2013:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la pensione si determina con le modalità di calcolo sopra indicate per il Fondo dei Medici di Medicina Generale. L'aliquota di rendimento da applicare alla base pensionabile è indicata nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo. <p>c) Per gli iscritti che hanno anche un'anzianità contributiva antecedente al 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la pensione si determina sommando due quote di pensione calcolate con le modalità sopra indicate di cui alle lettere a) e b).▪ La quota di pensione calcolata con le modalità di cui alla lettera a) viene rivalutata nella misura del 100% dell'indice ISTAT dall'anno 2013 a quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. <p>→ <i>Fondo degli Specialisti Esterni:</i></p> <p>a) Per gli iscritti accreditati <i>ad personam</i> che hanno maturato i requisiti sopra indicati entro il 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ si ricava il reddito medio annuo relativo a ciascun anno di contribuzione, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento, indicate nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo. Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell'indice ISTAT fino ad € 38.734,27; l'importo eccedente tale soglia, nella misura del 75%. La somma di tali redditi, divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si applicano le aliquote di

rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, indicate nella Tabella A/3 allegata al Regolamento del Fondo.

- b) Per gli iscritti accreditati *ad personam* che iniziano a contribuire al Fondo dall'1.1.2013 e per tutti gli iscritti ex art. 1, comma 39, L.243/2004:
- la pensione si determina secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (di cui alla L. 247/2007) relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione, indicato nella Tabella E allegata al Regolamento del Fondo.
- c) Per gli iscritti accreditati *ad personam* che hanno anche un'anzianità contributiva antecedente al 31.12.2012:
- la pensione si determina sommando due quote di pensione calcolate con le modalità sopra indicate di cui alle lettere a) e b).
 - La quota di pensione calcolata con le modalità di cui alla lettera a) viene rivalutata nella misura del 75% dell'indice ISTAT fino a quattro volte il trattamento minimo INPS e del 50% oltre tale limite, dall'anno 2013 a quello che precede l'anno di decorrenza della pensione.

Maggiorazione aliquote di rendimento

→ *Per tutti i Fondi*

Per i periodi di attività svolta dall'1.8.2006 al 31.12.2012: applicazione del coefficiente di rendimento annuo *pro-tempore* vigente in misura doppia, nei casi di pensionamento ad una età superiore al requisito anagrafico di vecchiaia e fino a settanta anni.

→ *Fondo dei Medici di Medicina Generale – Fondo degli Specialisti Ambulatoriali*

Con decorrenza dall'1.1.2013: per ogni anno di permanenza in attività oltre l'età anagrafica *pro-tempore* vigente indicata nella Tabella A/1 allegata al Regolamento del Fondo (67 anni per il 2016), fino al 70° anno, si applica l'aliquota di rendimento indicata nella Tabella A allegata al Regolamento del Fondo maggiorata del 20%.

Note

La pensione decorre dal mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti, ovvero dalla data di cessazione del rapporto professionale con il S.S.N., se posteriore.

L'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici mensilità.

Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dai Fondi Speciali di previdenza sono adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:

- al 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari, per l'anno 2016, ad € 26.098,28;
- al 50% dell'indice ISTAT, oltre detto limite.

L'istituto dell'acconto è stato soppresso dall'1.1.1998.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione ordinaria di anzianità (Art. 7)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Cessazione dal rapporto professionale.➔ 30 anni di anzianità di laurea.➔ 42 anni di anzianità contributiva effettiva, riscattata o ricongiunta, senza limiti di età, oppure 35 anni di contribuzione unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato alla Tabella A/2, allegata ai Regolamenti dei Fondi (61 anni per il 2016).
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Dal mese successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.
<i>Determinazione della prestazione</i>
La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia, applicando, all'importo così determinato, i coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita previsti nelle Tabelle B e B/1, allegate ai Regolamenti dei Fondi, con riferimento all'età maturata dall'iscritto nel mese di decorrenza della pensione.
<i>Note</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva compresa quella ricongiunta e riscattata (ad esclusione del riscatto degli anni relativi agli studi universitari, alla specializzazione ed ai periodi di servizio militare obbligatorio o di servizio civile), maturata presso gli altri Fondi di previdenza Enpam, con esclusione della Quota A, purché relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti➔ Le pensioni erogate vengono indicizzate nella stessa misura prevista per i trattamenti di vecchiaia.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Trattamento ordinario in capitale (Art. 9)

Determinazione della prestazione

Il trattamento ordinario in capitale, é dato dalla conversione in indennità di una quota pari, nel massimo, al 15% della pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata, moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione, indicato nella Tabella C allegata ai Regolamenti dei Fondi, relativo alla età dell'iscritto al momento del raggiungimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.

Note

La conversione in capitale di parte della pensione è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione pari o superiore al doppio del minimo INPS. In caso contrario, dovrà essere comunque garantito detto minimo pensionistico.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione di invalidità (Art. 8, comma 3; art. 10)

<i>Requisiti</i>
<p>→ Inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale, accertata dall'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Detta commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.</p> <p>→ Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, indicato nella Tabella A/1 allegata ai Regolamenti dei Fondi Speciali (67 anni per il 2016).</p>
<i>Decorrenza</i>
<p>→ Dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il S.S.N, ovvero dal mese successivo alla domanda, se posteriore.</p>
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>→ E' una pensione pari al trattamento ordinario maturato dall'iscritto all'atto del riconoscimento dell'invalidità assoluta e permanente, calcolata senza l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita e aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia sopra indicato, con un massimo di 10.</p> <p>→ <i>Fondo degli Specialisti Esterni:</i></p> <p>a) per gli iscritti <i>ad personam</i> che hanno cessato l'attività professionale entro il 31.12.2012: ▪ la pensione di invalidità si calcola con le modalità sopra indicate.</p> <p>b) Per gli iscritti accreditati <i>ad personam</i> che iniziano a contribuire al Fondo dall'1.1.2013 e per tutti gli iscritti ex art. 1, comma 39, L.243/2004: ▪ la pensione si determina con le modalità del sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995 (già indicate per la Quota A del Fondo Generale).</p> <p>c) Per gli iscritti accreditati <i>ad personam</i> che hanno anche un'anzianità contributiva antecedente al 31.12.2012: ▪ la pensione si determina sommando due quote di pensione calcolate, la prima con le modalità della pensione ordinaria e la seconda con il sistema contributivo di cui alla lettera b).</p>
<i>Note</i>
<p>→ Il Presidente dell'Enpam, o un componente dell'Organo statutario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione Medica Provinciale, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita presso la sede dell'Ente, sullo stato di inabilità dell'iscritto. La Commissione centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statutari della Fondazione.</p> <p>→ L'Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell'attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata.</p> <p>→ Non è consentita la conversione di parte della pensione in un'indennità in capitale.</p> <p>→ Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M., aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per l'anno 2016, ad € 15.097,23. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile, si tiene conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie.</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione indiretta ai superstiti (Art. 8, comma 4; artt. 11 e 12)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Decesso dell'iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. Sono considerati superstiti: <ul style="list-style-type: none">▪ il coniuge;▪ i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri. Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti: <ul style="list-style-type: none">▪ i genitori, se a carico dell'iscritto prima del decesso;▪ in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto.
<i>Decorrenza</i>
→ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
E' un'aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. → Aliquote più frequenti: <ul style="list-style-type: none">▪ solo il coniuge 70%;▪ coniuge + 1 figlio 60% + 20%;▪ coniuge + 2 o più figli 60% + 40%;▪ solo un figlio 80%;▪ due figli 90%;▪ tre o più figli 100%.
<i>Note</i>
In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto e prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente (67 anni per il 2016), con almeno 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un'aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al professionista stesso. Qualora non sussista il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta la restituzione dei contributi con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità. La ripartizione delle quota di pensione di spettanza del coniuge divorziato, che concorra con il coniuge superstite, è effettuata dal tribunale competente.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 11 e 13)

<i>Requisiti</i>
→ Decesso dell'iscritto già pensionato.
<i>Decorrenza</i>
→ Dal mese successivo al decesso.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
→ E' un'aliquota della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso.
<i>Note</i>
→ Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti. → In caso di separazione o divorzio, si applica la stessa normativa prevista per la pensione indiretta ai superstiti.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Restituzione dei contributi (Art. 8, commi 1 e 5)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Raggiungimento dell'età anagrafica di vecchiaia pro tempore vigente, indicata nella Tabella A/1 allegata ai Regolamenti dei Fondi (67 anni per il 2016).▪ Anzianità contributiva inferiore a 15 anni, ovvero ripresa di attività a tempo determinato od occasionale dopo l'avvenuta liquidazione del trattamento ordinario.
<i>Decorrenza</i>
→ Al compimento dell'età sopra indicata.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
→ E' un'indennità in capitale pari all'88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
<i>Note</i>
Sono comunque coperti i rischi di invalidità e premorienza verificatisi prima del compimento del suddetto requisito anagrafico.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per inabilità temporanea Fondo dei Medici di Medicina Generale (Norme attuative dell'art. 14)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività professionale.➔ Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..➔ Età inferiore a 70 anni.
<i>Decorrenza</i>
➔ Spetta a partire dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo di 24 mesi anche non continuativo.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
L'indennità giornaliera è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell'attività.
<i>Note</i>
Dopo la ripresa dell'attività l'indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni. In questo caso, essa non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell'arco degli ultimi 48. La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per inabilità temporanea Fondo degli Specialisti Ambulatoriali (Norme attuative dell'art. 14)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività professionale.➔ Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..➔ Età inferiore a 70 anni.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi (il periodo precedente è retribuito dal S.S.N.).➔ Non può comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi, nell'arco degli ultimi 30 mesi.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<p>L'indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile, limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione E.N.P.A.M., nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal Servizio Sanitario Nazionale (periodo pari a 90 gg. a partire dal 181° giorno di assenza);▪ 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali l'accordo Collettivo prevede la conservazione dell'incarico senza assegni.
<i>Note</i>
<p>La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.</p>

Fondi Speciali di Previdenza – Prestazioni

Indennità per inabilità temporanea Fondo degli Specialisti Esterni (Norme attuative dell'art. 14)

<i>Requisiti</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività professionale.➔ Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..➔ Età inferiore a 70 anni.
<i>Decorrenza</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Spetta a partire dal 31° giorno dell'insorgenza dello stato di inabilità e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi.
<i>Determinazione della Prestazione</i>
<ul style="list-style-type: none">➔ Medici della <i>branca a visita</i>:<ul style="list-style-type: none">▪ indennità giornaliera pari a 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l'anno che comprende il periodo di invalidità assistita.➔ Medici della <i>branca a prestazione</i>:<ul style="list-style-type: none">▪ indennità giornaliera pari a 1/43 del medesimo contributo come sopra indicato. <p>Qualora nel biennio di riferimento vi siano periodi di invalidità assistiti, l'indennità subisce un incremento pari al 6% del suo importo per ogni mese di inabilità.</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Per entrambe le categorie, l'indennità non può superare € 129,11 al giorno.
<i>Note</i>
<p>Dopo la ripresa dell'attività l'indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni.</p> <p>Tuttavia il nuovo periodo di carenza si applica solo quando fra gli episodi di malattia sono trascorsi oltre sei mesi di attività lavorativa.</p> <p>La misura dell'indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.</p>